



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25, nei testi previgenti alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 e, in particolare, il regime transitorio di cui all'articolo 23, comma 2;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

VISTO l'articolo 11-ter, comma 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con decreto 12 maggio 2015, n. 88 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 39 del 19 febbraio 2019 con cui sono stati emanati indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di prospezione geofisica (sismica 2D) finalizzata alla ricerca di idrocarburi da effettuarsi nell'ambito dei permessi di ricerca denominati "Passo di Piazza" e "Friddani", presentata da Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con nota prot. 568 del 18 aprile 2017, acquisita al prot. 10673/DVA dell'8 maggio 2017;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la consultazione del pubblico, avvenuta il 4 maggio 2017 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Giornale di Sicilia";

RITENUTO che il progetto cui è riferita l'istanza è compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma"

dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, per le quali è prevista la procedura di VIA statale;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso del procedimento;

CONSIDERATO che:

- a) il progetto prevede un rilievo sismico con l'utilizzo di esplosivo, vibroseis e massa battente, per un tracciato di lunghezza complessiva di circa 332 Km, articolato su una griglia costituita da n. 11 linee sismiche di lunghezza variabile, alcune delle quali interessano contemporaneamente i permessi di ricerca denominati "Passo di Piazza" e "Friddani", essendo questi in continuità territoriale;
- b) il tracciato delle linee sismiche interessa le provincie di Caltanissetta (Comuni di Gela, Niscemi e Mazzarino) Enna (Comuni di Piazza Armerina e Aidone) e Catania (Comuni di Caltagirone, Grammichele, Mineo, Ramacca, San Michele di Ganzaria, San Cono e Mirabella Imbaccari) mentre non interessa il territorio della Provincia di Ragusa, sebbene parte del permesso di ricerca "Passo di Piazza" ricada in tale ambito;

CONSIDERATO che l'area di progetto interessa i seguenti siti della rete Natura 2000 in relazione ai quali il proponente ha presentato la valutazione di incidenza:

- a) ZPS 050012 "Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela", direttamente interessato dalla realizzazione delle linee sismiche;
- b) SIC ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela", il cui perimetro è lambito per un tratto dal tracciato delle linee sismiche;
- c) SIC/ZSC ITA070005 "Bosco San Pietro", ad una distanza di circa 250 m;
- d) SIC/ZSC ITA050007 "Sughereta di Niscemi", ad una distanza di 1,5 km;
- e) SIC/ZSC ITA060001 "Lago Ogliastro", ad una distanza di circa 1,9 km;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni del pubblico che, unitamente alle controdeduzioni del proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2809 del 3 agosto 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel predetto parere n. 2809 del 3 agosto 2018 ha valutato che il progetto, alla luce delle misure di mitigazione che il proponente intende attuare, non determina impatti negativi sull'integrità dei citati siti della rete Natura 2000;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 21995 del 17 agosto 2018;

VISTA la nota prot. 20355/DVA dell'11 settembre 2018 con cui l'allora Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di valutare l'opportunità di eliminare la prescrizione n. 5 del parere n. 2809 del 3 agosto 2018, riguardando la medesima un ambito di specifica competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

ACQUISITO il parere n. 2831 del 28 settembre 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di eliminare la prescrizione n. 5 in considerazione di quanto prescritto sui medesimi aspetti dal Ministero per i beni e le attività culturali con il citato parere prot. 21995 del 17 agosto 2018;

RITENUTO pertanto di non recepire nel presente decreto la citata prescrizione n. 5 del parere n. 2809 del 3 agosto 2018, sulla base di quanto previsto al riguardo nel successivo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2831 del 28 settembre 2018;

VISTA la nota prot. 15967 del 24 settembre 2018 con cui la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha formulato osservazioni sul richiamato parere del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla nota prot. 21995 del 17 agosto 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni di cui alla nota prot. 30038 del 16 novembre 2018 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha ritenuto di integrare e sostituire il precedente parere prot. 21995 del 17 agosto 2018 alla luce delle osservazioni della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. 8482/DVA del 3 aprile 2019 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di verificare la coerenza del parere n. 2809 del 3 agosto 2018, come modificato dal parere n. 2831 del 28 settembre 2018, con i criteri direttivi indicati nel citato decreto regolamentare n. 39 del 2019 apportando, se del caso, le conseguenti modifiche;

ACQUISITO il parere n. 3327 del 23 aprile 2020 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha concluso in senso positivo la verifica richiesta;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Siciliana;

ATTESO che:

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza VIA, è stata fatta la ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento VIA e relativi al livello di progettazione dello stesso procedimento VIA;
- b) detta ricognizione ha dato esito negativo, ferma restando l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non resi, non individuati o la cui necessità dovesse sopravvenire nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono fatte salve e quindi non comprese nel presente decreto, le eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di tutela del patrimonio culturale di competenza del Ministero della cultura o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni n. 2809 del 3 agosto 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 46 pagine;
- b) il parere n. 2831 del 28 settembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 6 pagine;

- c) il parere n. 3327 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 7 pagine;
- d) il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 30038 del 16 novembre 2018, costituito da n. 9 pagine;

CONSIDERATO che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;

ATTESO CHE il procedimento oggetto del presente decreto non rientra nell'ambito di quelli sospesi in attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di prospezione geofisica (sismica 2D) finalizzata alla ricerca di idrocarburi da effettuarsi nell'ambito dei permessi di ricerca denominati "Passo di Piazza" e "Friddani", presentato da Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con sede legale in Gela (CL), S.S. n. 117 *bis* – c.da Ponte Olivo, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2809 del 3 agosto 2018, come modificato dal parere n. 2831 del 28 settembre 2018. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo reso con nota prot. 30038 del 16 novembre 2018. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e

VAS. Il Ministero della cultura svolge le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è notificato a Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., al Ministero della cultura, al Dipartimento per l'Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari - del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Siciliana, al Libero consorzio comunale di Caltanissetta, al Libero consorzio comunale di Enna, al Libero consorzio comunale di Ragusa, alla Città metropolitana di Catania, ai Comuni di Gela, di Niscemi, di Mazzarino, di Piazza Armerina, di Aidone, di Caltagirone, Grammichele, di Mineo, di Ramacca, di San Michele di Ganzaria, di San Cono e di Mirabella Imbaccari, all'ISPRA e all'ARPA Sicilia.

2. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo vigente *ratione temporis*, il proponente provvede alla pubblicazione del presente decreto per estratto nella Gazzetta ufficiale, notiziandone il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo vigente *ratione temporis*, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

4. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di cui all'art. 5, comma 2.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA
Dario Franceschini